



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 387/2023

La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati

Dott.ssa Caterina Passarelli	Presidente
Dott. Enrico Schiavon	Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo	Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. **387** del Ruolo Generale dell'anno **2023**

TRA

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*), in persona del suo legale rappresentante dottor

Parte_2

rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Alessandri di Venezia giusta procura alle liti per il giudizio a quo (RG 785/2018, Sezione prima)

appellante in riassunzione

E

Controparte_1 in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. *CP_2*

rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dal Prof. Avv. Roberto Ceccon e dall'Avv. Alessia Ceccon del Foro di Padova, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.,

appellata in riassunzione

Oggetto: riassunzione a seguito dell'ordinanza n. **34561/22** della Corte di cassazione pubblicata in data **23/11/2022** che ha cassato con rinvio la sentenza n. **1186/2021** della

Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione Civile.

CONCLUSIONI

Per parte appellante in riassunzione

*“In parziale riforma del lodo arbitrale pronunciato fra le parti in data 27/11/2027, accertarsi nella misura di € 148.993,00 (cento quarantottomila novecento novanta tre Euro) il credito di **Parte_1** nei confronti di **Controparte_1** e condannarsi quest’ultima al relativo pagamento in favore della conchiudente, oltre a rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata dal 31/01/2015 all’effettivo pagamento.*

“Rifuse le spese di arbitrato e difesa nel giudizio arbitrale, nella misura liquidata nel lodo quanto alle prime e, quanto alle seconde, nella misura che sarà ritenuta di giustizia con riguardo alle competenze di avvocato, del presente giudizio di appello sia nella fase a quo che nella presente fase di rinvio e del giudizio di cassazione”.

“In via subordinata istruttoria, ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:

*A. ‘Vero che lei seguì per conto di **Controparte_3** la pratica di rimborso assicurativo di **Controparte_4** per il danno al carico trasportato da Chioggia a Marsa el Brega danneggiato a seguito dell’evento del 30/01/2015 in relazione al quale l’assicurata aveva proceduto all’abbandono del carico agli assicuratori’*

*B. ‘Vero che la suddetta pratica si concluse con una transazione in esecuzione della quale **Controparte_5** pagò ad **Controparte_4** la somma di € 750.000’*

*C. ‘Vero che il suddetto indennizzo assicurativo riguardava esclusivamente il valore materiale del carico come risultante dalla fattura di esportazione e che non vi erano ricompresi i danni reclamati da **Controparte_4** conseguenti a spese per la rimozione e smaltimento del carico danneggiato e alla fornitura al committente di un uguale nuovo carico’*

D. ‘Vero che il rifiuto dell’assicuratore di indennizzare anche le spese per rimozione e smaltimento e fornitura nuovo carico fu dovuta al fatto che tali danni non erano ricompresi nella copertura della polizza assicurativa’

*E. ‘Vero che la surrogazione dell’assicuratore **Controparte_5** nei diritti*

dell'assicurato Controparte_4 per specifica intenzione delle parti ed in conformità con la legge e la prassi assicurativa marittima, era limitata esclusivamente alla somma effettivamente pagata dall'assicuratore stesso'.

Si indica a teste sui capitoli l'avvocato Testimone_1 di Genova.

Per parte appellata in riassunzione

Per tutti i motivi esposti in atti, ominibus contrariis rejectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia:

IN VIA PRELIMINARE

Dichiarare inammissibili le istanze istruttorie formulate da Parte_1

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

In riforma del lodo arbitrale reso in data 27.11.2017 dal Collegio Arbitrale composto dall'Avv. Prof. Pierangelo Celle, Avv. Prof. Giorgetta Maria Boi, Avv. Maurizio Orione, previa i) conferma della sussistenza del credito di Controparte_1

[...] di almeno € 462.748,61, oltre interessi al tasso legale sui corrispettivi già scaduti sino alla data del sinistro come accertato dal lodo del 27.11.2017, questione rispetto a cui si è formato il giudicato, e ii) accertamento dell'ulteriore credito di Controparte_1 portato dalla fattura n. 375 del 25.03.2015 per € 13.320,80, nonché degli interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo e rivalutazione monetaria, condannare Parte_1

- a corrispondere a Controparte_1 l'importo di € 476.069,41 (quattrocentosettantaseimilasessantatane/41), oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo e rivalutazione monetaria, con rigetto della domanda avversaria di appello incidentale di Parte_1 come formulata nell'atto di citazione in riassunzione, per tutti i motivi esposti in atti.

IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda avversaria di appello incidentale come formulata nell'atto di citazione in riassunzione, porre in compensazione il credito di Parte_1 nei confronti di Controparte_1 [...] così come sarà accertato e liquidato, con il credito di CP_1

Controparte_1 nei confronti di Parte_1 di € 476.069,41 (quattrocentosettantaseimilasessantannove/41), oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo e rivalutazione monetaria.

IN OGNI CASO

Con vittoria di competenze e spese di lite del presente procedimento, dei precedenti giudizi di impugnazione avanti la Corte d'Appello di Venezia e avanti la Corte di Cassazione, nonché rifusione delle competenze, spese di arbitrato e spese di difesa nel procedimento arbitrale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In data 10/06/2014 *Parte_1* (in allora *Controparte_6* [...] stipulava con la società *Controparte_1* un contratto denominato dalle parti “conferimento prestazioni”, successivamente integrato da un collegato atto aggiuntivo datato 30/07/2014 che prevedeva l’affidamento, da *CP_4* a *CP_1*, di un servizio di spedizione via nave di manufatti prefabbricati in cemento individuati in una lista di carico allegata e destinati all’edificazione di magazzini in un sito petrolifero di cui era concessionaria la società belga Lifeco.

Il carico veniva suddiviso in due lotti, il primo dei quali regolarmente consegnato, mentre il secondo veniva rifiutato dal destinatario a causa di danneggiamenti e perdite subite nel corso del trasporto causa maltempo. Il danno veniva fatto oggetto di un accertamento peritale all’arrivo al porto di Marsa el Brega, in esito al quale veniva riscontrata la perdita integrale del materiale caricato sopra coperta e il danneggiamento irreversibile di tutto quello caricato nella stiva.

A seguito dell’evento, la committente Lifeco esigeva una nuova fornitura di tutti i materiali e cedeva a *CP_4* tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore e degli assicuratori.

L’inadempimento del contratto veniva contestato a *CP_1*, il quale, tuttavia, emetteva fatture per il corrispettivo anche del trasporto del secondo lotto, per l’ammontare complessivo di € 296.703,52 e, a fronte del rifiuto di pagamento da parte di *CP_4*, attivava la clausola compromissoria prevista dall’art. 8 del contratto.

Il Collegio arbitrale decideva la controversia con lodo del 27.11.2017 con il quale condannava *CP_1* al pagamento di euro 48.864,34, costituente la differenza a debito

tra il credito complessivo di CP_I per entrambi i trasporti, pari ad euro 462.748,61, oltre interessi e il credito risarcitorio oggetto di domanda riconvenzionale da parte di CP_4 - divenuta nel frattempo Part – liquidato in euro 509.661,00.

2. Il predetto lodo veniva impugnato dinanzi alla Corte di appello di Venezia in via principale dalla CP_I sulla base di quattro motivi:

- nullità del lodo per ultrapetizione ed errore di diritto nell'aver liquidato il danno in via equitativa in difetto dei presupposti di legge;
- errore di diritto per attribuzione di responsabilità a CP_I nella causazione del danno al carico e violazione del disposto dell'art. 1227 CC;
- carenza di legittimazione di CP_4 alla domanda;
- errata determinazione dell'ammontare del danno liquidato.

Si costituiva Part proponendo a sua volta impugnazione incidentale sulla base di tre motivi:

- mancato accoglimento della domanda di risoluzione parziale del contratto ex art. 1458 c.c. limitatamente al secondo trasporto e conseguente condanna a corrispondere a CP_I il corrispettivo anche del secondo viaggio nel corso del quale si era verificata la perdita totale della merce trasportata;
- mancato riconoscimento di risarcimento integrale del danno con cumulo fra indennizzo dovuto dall'assicuratore e risarcimento dovuto dal responsabile del danno;
- compensazione delle spese di arbitrato e difesa.

Con sentenza del 21.4.2021 la Corte di appello rigettava l'impugnazione incidentale di Part e accoglieva l'impugnazione principale di CP_I, dichiarando nullo il lodo quanto alle statuizioni relative alla domanda risarcitoria proposta da CP_4, escludendo la compensazione, condannando Part al pagamento a favore di CP_I della somma di Euro 462.748,61 oltre interessi e ponendo a carico di Part le spese del lodo e del giudizio innanzi a sé.

La Corte escludeva il vizio di ultrapetizione, reputando legittima la liquidazione equitativa del danno, ma riteneva non sussistere la responsabilità del vettore CP_I per la perdita del carico durante il fortuale, talmente violento da superare per imprevedibilità e inevitabilità ogni sforzo del trasportatore nel proteggere il carico

secondo l'ordinaria diligenza.

La Corte, inoltre, riteneva che **CP_4** non fosse legittimata a richiedere i danni rispetto all'avaria subita, in quanto aveva ceduto i propri diritti alla **Controparte_5** quanto al danno ai materiali e non residuava alcun danno ulteriore (in particolare maggior costo di acquisto dei manufatti in sostituzione di quelli del secondo lotto, maggior costo di trasferimento del lotto sostitutivo del secondo lotto dall'**CP_5** alla Libia, costi di trasferimento alla scarica dei manufatti avariati).

Quanto all'impugnazione incidentale, la Corte la respingeva sulla base della natura unitaria dell'interesse all'esecuzione dell'appalto, in quanto l'interesse della **CP_4** era di ricevere in Libia l'intero materiale necessario per eseguire il proprio contratto di appalto, sicchè una consegna limitata ad una sola parte non avrebbe consentito a **CP_4** di rispettare i propri impegni.

3. Avverso la predetta sentenza **Part** proponeva ricorso per cassazione sulla base di sei motivi:

- I. violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 829 c.p.c., accertata nullità del lodo per ragioni attinenti al merito, nullità della sentenza per motivazione apparente, falsa applicazione del disposto dell'art. 4 p. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1924 (L. n. 1638 del 1929 e successive modifiche sulla polizza di carico) e del corrispondente regime probatorio;
- II. omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti in relazione alla valutazione di merito in ordine all'estrema gravità del fortunale censurata con il primo motivo (autodichiarazione pro se del comandante della nave; arrivo in porto a Marsa el Brega della nave con i suoi mezzi; modalità di assicurazione del carico);
- III. violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 829 c.p.c., accertata nullità del lodo per ragioni attinenti al merito, nullità della sentenza per motivazione inesistente quanto all'accertato difetto di legittimazione in capo a **Part** per aver essa ceduto i propri diritti e azioni verso i terzi responsabili a **Controparte_5**
- IV. violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 829 c.p.c., accertata nullità del lodo per ragioni attinenti al merito, violazione di legge per falsa

applicazione degli artt. 2729 e 1223 c.c., poiché il contratto d'appalto era tuttora valido, ancorché temporaneamente sospeso e i danni futuri erano un naturale e prevedibile sviluppo di quanto accertato;

- V. violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 829 c.p.c., comma 3, per il mancato accertamento della nullità del lodo in parte qua, falsa applicazione dell'art. 1458 c.c., in relazione agli effetti della risoluzione del contratto, quanto al rigetto dell'impugnazione incidentale di ^{Part} nella parte non rinunciata;
- VI. violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 829 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c., comma 3, artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alla compensazione delle spese di difesa e arbitrato.

CP_I a sua volta proponeva ricorso incidentale affidato a tre motivi:

- I. violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 91 c.p.c., con riferimento al dispositivo della sentenza che non ha liquidato competenze e spese di lite del giudizio arbitrale;
- II. violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 1282 c.c. e art. 112 c.p.c. per contrasto fra motivazione e dispositivo con riguardo alla parte di sentenza ove sono stati liquidati gli interessi legali sino alla data del sinistro e non sino al saldo;
- III. violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., e omessa o errata valutazione della fattura 375/2015 di **CP_I** ai fini del petitum e conseguentemente dell'importo complessivo del credito di **CP_I** verso ^{Part} (476.069,41 e non già Euro 462.784, 61).

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34561/22, accoglieva il primo e quarto motivo del ricorso principale, riteneva inammissibile il terzo motivo, rigettava il quinto motivo e riteneva assorbiti i motivi secondo e sesto così come i tre motivi di ricorso incidentale.

Ai fini dell'accoglimento dei motivi primo e quarto evidenzia la Corte che:

- *La Corte di appello ha palesemente violato l'art. 829 c.p.c., comma 3, e i limiti del suo intervento in sede di impugnazione del lodo rituale. L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., comma 2, per inosservanza*

delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (Sez. 1, n. 16559 del 31.7.2020, Rv. 658604 - 01; Sez. 1, n. 21802 del 11.10.2006, Rv. 594366 - 01). La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Sez. 1, n. 28997 del 12.11.2018, Rv. 651474 01). Nella fattispecie la Corte di appello, lungi dal rilevare un errore di diritto nell'applicazione della regula juris, si è indebitamente ingerita nell'esame e nell'apprezzamento delle prove per rivalutare l'intensità del fortuale e l'eccezionalità del maltempo, per conseguentemente riconsiderare il nesso di causalità e l'adeguatezza delle misure di prevenzione dei danni adottate dal trasportatore, e per formulare così un diverso giudizio finale nel merito, nel senso, cioè, della irrilevanza causale degli errori di caricamento e assicurazione della merce in ragione della violenza dell'azione esercitata dagli agenti atmosferici.

- *La Corte di appello ... ha ritenuto che fossero stati riconosciuti a favore di ^{Part} danni futuri, privi di attualità e di prova, superando tali lacune con una valutazione equitativa che presuppone la prova dell'esistenza del danno; ciò perché non sarebbe stata attuale l'obbligazione di ^{Part} di eseguire i lavori in Libia previsti dal contratto con Lifeco a causa della guerra in corso e dell'instabilità del quadro politico in atto.*

Tali considerazioni sono state applicate:

- a) al risarcimento del danno per il maggior costo di acquisto dei manufatti sostitutivi, non essendovi prova del loro acquisto e a quale prezzo;*
- b) al risarcimento del danno per il maggior costo di trasferimento in Libia dei materiali sostitutivi, non essendovi prova di tale trasferimento e a quale prezzo;*
- c) al risarcimento del danno per il maggior costo di trasferimento alla discarica dei*

manufatti avariati, non essendovi prova di tale trasferimento e a quale prezzo.

Secondo la ricorrente, la decisione della Corte di appello si porrebbe in contrasto con il principio della risarcibilità della diminuzione patrimoniale futura che costituisca lo sviluppo logico e prevedibile di fatti concretamente accertati e inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto.

Tuttavia a tal fine la ricorrente argomenta sulla sola base della vigenza del contratto con Lifeco, senza però tener conto del fatto della pacifica sospensione del contratto, della guerra in corso e della crisi politica in atto che pacificamente rendeva impossibile l'esecuzione delle prestazioni generatrici dei maggiori costi di cui ai punti a) e b) precedenti (acquisto di nuovi prefabbricati e loro trasporto in Libia).

La Corte di appello non ha quindi violato i principi sopra richiamati nell'escludere danni non sopportati e la cui sopportazione futura era incerta e non prevedibile.

Le stesse considerazioni non valgono però per il danno di cui al punto c), al cui proposito la sospensione del contratto con Lifeco e la guerra in Libia erano del tutto irrilevanti e per cui gli arbitri avevano valutato, del resto del tutto ragionevolmente, la necessità di smaltire i materiali tuttora presenti nel sito e avevano liquidato, escludendo altre voci, sulla base di documenti e preventivi provenienti dalla stessa CP_1.

In questo caso la necessità di sopportazione della spesa era stata accertata sulla base di criteri probabilistici del tutto logici e naturali, mentre era irrilevante che la spesa non fosse ancora stata effettuata da Part.

4. Con atto di citazione in riassunzione, Parte_1 ha chiesto, in ossequio all'ordinanza n. 34561/22 della Corte di Cassazione, la rideterminazione dell'ammontare del risarcimento spettante a Part, che viene richiesto nella misura di euro 148.993,00, ritenendo intervenuto il giudicato sull'an debeat a fronte dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, ma non sul quantum e ritenendo Part legittimata a richiederlo, avendo la Corte ammesso la risarcibilità del danno per il trasporto dei materiali in discarica. Chiede, inoltre, la rifusione delle spese di arbitrato e difesa arbitrale oltre a quelle dei giudizi impugnatori.

Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita Controparte_1 [...] chiedendo la condanna di Part al pagamento della somma di euro

476.069,41 oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo e rivalutazione monetaria (ovvero € 462.748,61 oltre interessi al tasso legale sui corrispettivi già scaduti sino alla data del sinistro come accertato dal lodo del 27.11.2017, e ulteriori € 13.320,80 derivanti dalla fattura n. 375 del 25.03.2015).

Evidenziando come il giudicato debba ritenersi intervenuto solo per quanto attiene alla responsabilità di **CP_1** per la perdita del carico, ma non anche per la causazione dei danni (nello specifico quelli per i costi di trasferimento del materiale in discarica), non essendosi la Corte di Cassazione pronunciata in merito alla effettiva risarcibilità di tale danno a favore di **Part** e, quindi, sulla relativa legittimazione, ripropone in questa sede la questione del difetto di legittimazione di **Part** anche per il danno riconducibile ai costi di trasferimento del materiale avariato in discarica per essersi **CP_4** spogliata di ogni diritto e azione relativa al sinistro per avere attivato la copertura assicurativa in essere con la propria compagnia **Controparte_5** cedendo i propri crediti alla stessa.

In ogni caso contesta sia la sussistenza del danno ritenendolo non provato, non avendo **CP_4** offerto alcuna prova della probabilità di dover sgomberare i materiali danneggiati consegnati sia la sua quantificazione, in quanto errata perché basata su un preventivo reso inter alia senza conoscere il luogo di discarica e sostenendo che debba tenersi conto delle sopravvenienze in quanto, mentre al momento della decisione arbitrale i materiali erano ancora presenti in sito e quindi la valutazione degli arbitri non poteva che basarsi sul preventivo, ad oggi la quantificazione dovrebbe essere effettuata sulla base dei costi effettivamente sostenuti che **Part** è onerata di dimostrare.

L'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per il 5.3.24, veniva differita al 13.5.2025 con nomina di nuovo relatore.

5. Sindacato devoluto al giudizio di rinvio a seguito della cassazione della sentenza di appello.

Va preliminarmente ricordato che *“nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili*

d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità” (Cass.Sez. 2 n. 24357 del 10/08/2023).

La sentenza di cassazione, infatti, vincola il giudice di rinvio *“non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa” (Cass.sez. 1 n. 18031 del 23/06/2023).*

Nel caso di specie, risulta innanzitutto passata in giudicato la statuizione relativa alla debenza da parte di *Part* del corrispettivo per l'intero trasporto eseguito, avendo la Corte di Cassazione rigettato il quinto motivo di *Part* afferente la risoluzione parziale del contratto.

Si ritiene passata in giudicato anche la quantificazione del corrispettivo dovuto da *CP_4* per il trasporto eseguito, quantificato nel lodo in euro € 462.748,61 (oltre interessi scaduti sino alla data del sinistro pari ad euro 48,05), per le ragioni che verranno meglio enucleate sub 6.3, analizzando il terzo motivo di ricorso incidentale di *CP_1*.

Analogamente, risulta passata in giudicato la statuizione della sentenza di appello in ordine alla insussistenza dei danni per il maggior costo di acquisto dei manufatti sostitutivi (quantificati nel lodo in euro 55.054,00) e per il maggior costo di trasferimento in Libia dei materiali sostitutivi (quantificato in lodo in euro 245.347,00) e, conseguentemente, la non debenza del relativo importo pari a complessivi euro 300.401,00.

Risulta, altresì, passata in giudicato la statuizione della sentenza di appello di non debenza dell'importo ulteriore per danni materiali da perdita di carico, che nel lodo (pag.16) erano stati quantificati in euro 60.267,00, importo corrispondente alla differenza tra l'indennizzo incassato dall'assicurazione (750.000,00 euro) e il maggior

danno subito (euro 810.267,00).

Infatti, a fronte del motivo di appello formulato da CP_1 (III.3 pagg.26-31 atto di appello) in ordine alla carenza di legittimazione di CP_4 per aver ceduto all'assicurazione i diritti contro i terzi responsabili, la Corte di Appello ha così deciso: *“Effettivamente, nella quietanza di CP_5 si legge che la CP_4 cede ogni diritto ed azione nei confronti dei terzi responsabili alla Controparte_5 . In questi termini, la CP_4 non è legittimata a richiedere ulteriori danni rispetto alla avaria in oggetto, perché si è spogliata di tale potere a favore di CP_5*

Parte appellata, tuttavia, sostiene che tale clausola sarebbe relativa solo ai danni al materiale, unici risarciti da CP_5 mentre resterebbe spazio per riconoscere danni ulteriori.

Rileva, tuttavia, questa Corte che non sono, comunque risarcibili danni ulteriori (riconosciuti dal collegio) per le ragioni esplicitate al punto successivo” (pag.11 sentenza di appello).

Dunque, la Corte di appello ha escluso la legittimazione di CP_4 per gli ulteriori danni da avaria del carico, mentre, rispetto ai danni ulteriori, non si è pronunciata sulla legittimazione dei danni ulteriori ritenendo assorbente la ritenuta insussistenza di tali danni.

E' sotto questo secondo profilo che la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il terzo motivo di ricorso per cassazione formulato da Part , la quale aveva impugnato la decisione solo con riferimento alla legittimazione per danni ulteriori diversi da quelli da avaria e non quella relativa alla esclusione, ritenuta dalla Corte di Appello, della legittimazione per i danni ulteriori da avaria, riconoscendo di fatto che la quietanza rilasciata da CP_4 all'assicurazione comprendeva la cessione dei diritti con riferimento a (tutti) i danni materiali del carico.

La formulazione del terzo motivo di ricorso per cassazione di Part recita infatti (pagg.20-23 ricorso per cassazione Part): *La seconda ragione per la quale la Corte d'appello di Venezia ha accolto l'impugnazione di CP_1 dichiarando la nullità del lodo è individuata nel difetto di legittimazione di CP_7 a richiedere il risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello indennizzato dall'assicuratore, avendo ceduto “ogni diritto ed azione nei confronti dei terzi responsabili alla CP_5*

CP_5 ”.

Ricordiamo al proposito che ^{Part}, in conseguenza dell'inadempimento contrattuale di CP_1, aveva subito due ordini diversi di danni: la perdita materiale del carico, che effettivamente fu poi indennizzata dall'assicuratore, e i costi necessari per una nuova spedizione della merce in Libia, che ^{Part} aveva l'onere di sostenere al fine di dare compiuta esecuzione al contratto di appalto con Lifeco e che non erano oggetto della copertura assicurativa.

L'iter motivazionale adottato dal giudice a quo su questo punto si sviluppa nei seguenti termini: dapprima si afferma che “la CP_4 non è legittimata a richiedere ulteriori danni rispetto alla avaria in oggetto, perché si è spogliata di tale potere a favore di CP_5 (pag. 11, quarto cpv.); si riconosce subito dopo che ^{Part} aveva resistito all'eccezione affermando che la cessione dei diritti risarcitori all'assicuratore era limitata ai soli danni al materiale e non si estendeva ai danni diversi non indennizzati (loc. ult. cit.); su questo argomento è però omessa qualsiasi presa di posizione, nonostante l'aperto riconoscimento che era stato portato da ^{Part} alla discussione tra le parti, per la ragione che “non sono, comunque risarcibili danni ulteriori (riconosciuti dal collegio) per le ragioni esplicitate al punto successivo”.

Dunque la sentenza impugnata afferma che l'argomento dell'estensione dei diritti risarcitori ceduti all'assicuratore era stato regolarmente introdotto al dibattito di causa, ma dichiara di non volersene occupare in quanto assorbito da altro e diverso punto di motivazione.

Appare pertanto evidente che questa parte della motivazione e il relativo argomento non sarebbero in grado da soli di sorreggere la decisione di nullità del lodo. Ciò nondimeno, si chiede che venga comunque accertata la nullità della sentenza in relazione a questo punto, per totale difetto di motivazione ovvero, in subordine, anche per violazione del disposto dell'art. 829 CPC, a fronte della considerazione già svolta nelle sedi di merito e che qui si ribadisce, che la cessione di diritti contenuta nella quietanza assicurativa non può che riferirsi ai diritti risarcitori oggetto dell'indennità pagata, in quanto l'assicuratore aveva inteso indennizzare solo i danni “physical” e cioè i danni materiali subiti dal carico, come da oggetto della quietanza nello stesso evidenziato...”

E, infatti, sul punto la Corte di Cassazione così ha motivato:

“7.1. Il ricorrente si lamenta del fatto che la Corte di appello, dopo aver premesso che la CP_4 aveva ceduto ogni diritto e azione nei confronti dei terzi responsabili alla compagnia assicurativa, Controparte_5, che l'aveva indennizzata, non aveva circoscritto la perdita di legittimazione attiva ai soli danni materiali (boss overboard and physical damages), ma l'aveva estesa ai danni ulteriori, diversi dal mero valore delle merci deteriorate o perse, risarciti dal Collegio arbitrale.

7.2. La Corte territoriale, tuttavia, su questo punto si è arrestata nel dichiarare la carenza di legittimazione perché, subito dopo aver dato atto (pag. 11, 5 capoverso) dell'assunto di Part secondo cui la clausola sarebbe relativa solo ai danni al materiale e non ai danni ulteriori, non ha pronunciato su di essa, in evidente, seppur tacita, applicazione del criterio della "ragion più liquida", per affermare che i predetti danni ulteriori non erano comunque risarcibili per le ragioni indicate nel successivo p. 4.

7.3. Il motivo appare quindi inammissibile per difetto di interesse.

La ricorrente non sostiene di essere legittimata all'indennizzo dei danni materiali alla merce già corrisposti da CP_5 e, quanto agli altri danni, la Corte di appello non ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva ma ha ritenuto e dichiarato invece l'infondatezza della relativa pretesa”.

6. Si procede all'esame dei motivi secondo l'ordine logico delle questioni.

6.1. Preliminare si profila, dunque, l'esame della legittimazione ad agire di CP_4 con riferimento ai danni diversi e ulteriori rispetto a quelli derivanti da avaria, tenuto conto che su tale questione la sentenza cassata non si era pronunciata, ritenendo assorbente la ritenuta insussistenza del danno e la sentenza rescindente ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso formulato sul punto da Part proprio perché la sentenza cassata non si era pronunciata sul punto: *“la Corte territoriale ... si è arrestata nel dichiarare la carenza di legittimazione perché ... non ha pronunciato su di essa, in evidente, seppur tacita, applicazione del criterio della "ragion più liquida”*” (par. 7.2 sentenza rescindente già richiamato sub 5).

Ne consegue che sulle questioni assorbite non può ritenersi formato alcun giudicato e possono essere riproposte – come ha fatto CP_1 - davanti al giudice di rinvio sulla base del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“nel*

giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate” (Cass. Sez. 1 n. 19442 del 16/06/2022).

Sul difetto di legittimazione in ordine ai danni materiali da avaria eccedenti l'indennizzo si è, come già detto, formato il giudicato.

Quanto ai danni ulteriori, diversi da quelli coperti dalla polizza, va evidenziato che **CP_1**, nel formulare il terzo motivo di impugnativa del lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1, nn. 4 e 11, c.p.c., così argomentava (pagg-26-31):

“Palese è la contraddizione ed errore (peraltro anch'esso riconducibile nell'alveo dell'art. 829, co. 1, n. 4 c.p.c.) in cui è caduto il Collegio che dapprima afferma: “Dalla scelta dell'assicuratore di agire solo contro alcuno dei possibili corresponsabili non può, quindi, derivare alcuna residua legittimazione al risarcimento in capo all'assicurato verso gli altri possibili corresponsabili.

*La perdita di legittimazione in capo alla **CP_4** si impone altresì atteso lo stesso tenore della quietanza (prod. 25 **CP_4**), in cui si conferma che la **CP_4** “cede ogni diritto e azione contro i terzi responsabili” agli assicuratori, senza distinzione alcuna e quindi compresi anche i propri diritti contro la **CP_1**” (cfr. pag. 13 del lodo sub All. A, grassetto e sottolineatura di redazione), e poi condanna la **CP_1** al risarcimento dei presunti danni asseritamente subiti dalla **CP_4** (pagg. 13 e 25 lodo sub All. A).*

*La **CP_4**, sottoscrivendo la quietanza contenente la cessione a favore della compagnia assicurativa, si è spogliata di qualsiasi diritto o pretesa nei confronti di terzi, inclusa la **CP_1**, relativamente al sinistro de quo avvenuto il 29.01.2015.*

*Il Collegio, nonostante il predetto accenno alla cessione effettuata da **CP_4** alla compagnia assicurativa (cfr. pag. 13 del lodo sub All. A), se ne dimentica totalmente e*

discorre ampiamente della surroga ex art. 1916 c.c. in capo alla compagnia assicurativa (cfr. pagg. 10 e 12 del lodo sub All A). (...) L'unica legittimata contro terzi responsabili è, pertanto, la compagnia assicurativa Controparte_5 .

Il lodo, nel valutare la legittimazione di CP_4 alla richiesta risarcitoria, ha escluso solo i danni per i quali CP_4 aveva già incassato l'indennizzo sulla base del principio che la percezione dell'indennizzo elide in misura corrispondente il credito risarcitorio del danneggiato laddove il danno patito coincida con il rischio assicurato per cui ha ricevuto l'indennizzo e che non può sussistere una legittimazione concorrente tra assicuratore e danneggiato a ciò ostandovi il meccanismo di subentro ex art. 1916 c.c. (punto 11 del lodo pagg.10-13).

Ha, invece, riconosciuto a CP_4 la legittimazione a chiedere il risarcimento dei danni sia materiali, limitatamente all'importo che supera quello dell'indennizzo incassato dall'assicurazione (legittimazione poi esclusa dalla Corte di Appello con la sentenza cassata) sia quelli ulteriori rispetto all'avaria, che vengono poi presi in considerazione nei punti 14-21 del lodo (pagg.16-20).

Non sussiste, pertanto, la violazione lamentata da CP_1, tenuto conto che gli arbitri avevano analizzato la quietanza e limitato l'oggetto della cessione dei diritti all'assicuratore al danno coperto dalla polizza e nei limiti dell'importo indennizzato.

Il che è conforme al principio per cui l'impresa assicuratrice che subentra nei diritti del danneggiato nei confronti del responsabile acquisisce la stessa posizione del cedente solo per titoli di danno che costituiscono oggetto della garanzia assicurativa prestata dall'assicuratore.

Del resto, la questione della legittimazione aveva riguardato unicamente il risarcimento dei danni ai manufatti (cfr. punto 10 del lodo), per i quali CP_4 aveva richiesto l'integrale risarcimento del danno nonostante il pagamento parziale ricevuto dall'assicuratore (cfr. opinione dissenziente dell'arbitro Boi in punto di cumulabilità tra indennizzo e risarcimento, punto 12, pagg. da 13 a 15).

Va pertanto escluso il vizio lamentato di contraddittorietà del lodo, tenuto conto che, per giurisprudenza pacifica, questo va inteso va inteso *“nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della*

motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. sez. 1, 21/06/2021, n. 17645; Cass. sez. 2 9/06/2021, n. 16077).

Il profilo dei danni ulteriori e diversi da quelli oggetto di polizza non era stato posto specificamente all'attenzione degli arbitri e, invero, nemmeno fatto oggetto di specifica impugnativa del lodo da parte di CP_1 , che non aveva fatto alcuna distinzione tra le varie tipologie di danno, sostenendo che CP_4 , nel sottoscrivere la quietanza in cui dichiarava *“di non aver più nulla a pretendere a qualsiasi titolo in ordine all'avaria in oggetto, anche in via di transazione, e cede ogni diritto ed azione nei confronti dei terzi responsabili alla Controparte_5 di Genova”*, si fosse inequivocabilmente spogliata di ogni diritto o azione derivante dal sinistro occorso a favore di [...] CP_5 (pagg.26-30 atto di citazione in appello).

La distinzione tra danni da avaria e danni ulteriori e diversi era stata proposta da Part in sede di comparsa di costituzione in appello, laddove aveva evidenziato che *“la surrogazione in favore dell'assicuratore è dichiaratamente fatta “in ordine all'avaria all'oggetto” come meglio precisa il teso inglese: “... and subrogates [...] CP_5 Genoa, (...) in respect of the above matter ...” (trad.: “... e surroga Controparte_5 Genova, (...) in rispetto alla questione di cui sopra ...”)*, dal che si deduce agevolmente che la surrogazione è effettuata solo con riguardo al danno coperto dalla polizza e cioè alla *“Loss and physical damage”, “perdita e danno materiale” e nulla ha a che vedere con le componenti di danno ulteriore date dalla necessità di rimuovere il carico danneggiato e di organizzare un nuovo trasporto, componenti che infatti non erano coperte dalla garanzia assicurativa e nei cui diritti risarcitori l'assicuratore non ha mai inteso surrogarsi”* (pagg.15-17 comparsa di costituzione in appello).

A fronte dell'inequivocabile dicitura della quietanza e della limitazione ai danni da “avaria” oggetto di polizza, la decisione assunta dagli arbitri non si profila affetta da nullità e tutte le ulteriori disquisizioni non possono trovare ingresso in questa sede.

6.2. I danni per il costo del trasporto a scarica dei manufatti danneggiati ancora

presenti nel sito è stato quantificato nel lodo in € 148.993,00 che è la somma di cui in questa sede ^{Part} chiede la condanna, dando atto di aver già corrisposto a CP_I la somma di euro 527.056,08 in esecuzione della sentenza 1186/2021 comprensiva delle competenze del collegio arbitrale e delle spese di lite (doc.5 riassunzione).

L'appellante in riassunzione sostiene che il debito di CP_I afferente il risarcimento dei costi per rimozione e conferimento in discarica dei materiali danneggiati è ormai coperto da giudicato quanto all'an debeat e sotto il profilo del quantum non può essere ridiscusso, non avendo la Corte nella fase rescissoria il potere di modificare l'accertamento in fatto degli arbitri, che non rientra fra le facoltà concesse al giudice dell'appello dall'art. 829 c.p.c.

Secondo l'appellata in riassunzione il sindacato sarebbe, invece, legittimato dal mutato scenario fattuale e dagli elementi sopravvenuti, tenuto conto che, una volta rimossi i manufatti, il danno dovrebbe essere quantificato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e non sulla base di quelli preventivati e la stessa sentenza rescindente avrebbe rimandato al giudizio di rinvio la quantificazione, pur senza indicare il criterio, in quanto nel ritenere assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso incidentale di CP_I la Corte di Cassazione ha precisato che *“per effetto dell'accoglimento del ricorso principale che esige all'esito una riliquidazione del dare e dell'avere”* (punti 12 e 13 sentenza 34561/2022).

Le deduzioni di CP_I in punto di quantificazione del danno sono inammissibili, non solo perché dedotte per la prima volta in sede di rinvio, ma anche perché si pongono in contrasto con la pronuncia rescindente.

Infatti, la contestazione mossa dal CP_I al lodo con l'impugnazione era relativa alla violazione dell'art. 829 co. 3 c.c. per avere gli arbitri riconosciuto danni futuri, privi di attualità e prova, motivata dal fatto che gli arbitri avevano riconosciuto la situazione di sospensione del contratto e di guerra e che, con specifico riferimento ai costi di smaltimento e conferimento in discarica, gli arbitri, basandosi sul preventivo formulato senza conoscere quale sarebbe stata la discarica e una prova testimoniale, avevano ipotizzato *“un danno futuro liquidato anche in via equitativa, ma senza che ne sussistessero i presupposti giuridici e senza darne alcuna coerente motivazione”* (pagg. 31-33 atto di appello).

La sentenza rescindente, sul punto, ha ritenuto che l'argomento adottato a sostegno dell'impugnativa del lodo costituito dall'avvenuta sospensione del contratto con Lifeco e la guerra in Libia non incidesse sul danno per il maggior costo del trasferimento in discarica dei manufatti avariati per cui gli arbitri avevano valutato *“del resto del tutto ragionevolmente, la necessità di smaltire i materiali tuttora presenti nel sito e avevano liquidato, escludendo altre voci, sulla base di documenti e preventivi provenienti dalla stessa CP_1. In questo caso la necessità di sopportazione della spesa era stata accertata sulla base di criteri probabilistici del tutto logici e naturali, mentre era irrilevante che la spesa non fosse ancora stata effettuata da Part ”* (par. 8.3.).

Pertanto, la valutazione dell'impugnativa del lodo sul punto è già stata effettuata dalla Suprema Corte nella misura in cui ha ritenuto la valutazione sulla sussistenza del danno ragionevole e basata su documenti e preventivi provenienti dalla stessa CP_1 sulla base di criteri “logici e naturali” senza che potesse rilevare la circostanza del non avvenuto esborso.

Le ulteriori censure sono inammissibili in quanto costituisce ius receptum che l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, ex art. 829, comma 3 c.p.c., non è consentita per questioni che attengono alla valutazione delle risultanze probatorie da parte degli arbitri e che comunque riguardano direttamente il merito della controversia, in quanto, essendo la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto "in iudicando" ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, la denuncia stessa deve essere ancorata agli elementi di fatto accertati dagli arbitri e postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, ma non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione o del non corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie (Cass.sez. 2 n. 4164 del 15/02/2024; Sez. 1 n. 28997 del 12/11/2018; Sez. 1, Sentenza n. 19324 del 12/09/2014).

In sede di ricorso incidentale CP_1 non ha ricontestato il quantum che pure è stato oggetto di impugnativa del lodo sotto il profilo dell'utilizzo del ricorso all'equità (motivo III.1 impugnativa CP_1) e che la Corte di Appello aveva rigettato (*“la doglianza va disattesa, perché il Collegio scrive che il danno è liquidato anche in via*

equitativa, cioè non solo in via equitativa...” pag.8 sentenza cassata), residuando poi la sola valutazione in ordine all’an, escludendolo, punto su cui è intervenuto l’accoglimento (parziale) del quarto motivo di ricorso per cassazione di ICM.

Una volta accolto il motivo sull’an (unico rimasto sub iudice) rivive la valutazione effettuata dal lodo in punto di quantificazione, a fronte del giudicato interno sul criterio utilizzato.

6.3. La deduzione di CP_1 relativa all’errato computo della fattura n. 375 del 25.03.2015 di CP_1 di € 13.320,80 (oggetto del terzo motivo di ricorso incidentale ritenuto assorbito) è inammissibile, in quanto non aveva costituito oggetto di appello ma solo di ricorso incidentale per cassazione conseguente al rigetto della domanda risarcitoria di ^{Part} avendo la Corte di Appello liquidato in suo favore euro 462.728,61 anziché, a detta di CP_1 euro 476.069,41,

Tuttavia, nel lodo tale fattura viene così considerata:

“Il danno subito da CP_4 e reclamabile alla CP_1 va quindi liquidato, anche in via equitativa, nei limiti di cui infra: a) quanto al costo di trasporto dei manufatti inutilizzabili di cui al secondo lotto dalla banchina al sito, esso sarebbe senz’altro dovuto, ma solo nella misura eccedente quanto CP_4 avrebbe dovuto comunque pagare alla CP_1 per tale trasporto, già previsto in contratto ed evidenziato nella fattura 308 (inclusa nel prospetto prod. 17 CP_1). Invero, solo la fattura 375 della CP_1 fa riferimento ad una maggiorazione conseguente allo stato di avaria dei manufatti, pari a Euro 13.320,80, ma tale fattura (inclusa nel prospetto prod. 17 CP_1) non è stata pagata da CP_4, per cui tale importo va semplicemente dedotto dall’ammontare complessivo dovuto da CP_4 a CP_1 a titolo di corrispettivo” (pagg. 18-19 lodo).

Venivano liquidati a titolo di corrispettivi in favore di CP_1 euro 462.728,61 *“corrispettivi dovuti da CP_4 a CP_1 e non pagati, con esclusione della sola fattura 375 per i motivi di cui sopra”* (pag.20 lodo).

Secondo CP_1 *“nel lodo l’importo di cui alla predetta fattura è stato considerato quale voce di danno per ^{Part} (in particolare, sul punto ^{Part} aveva affermato “Questo tuttavia non esaurisce l’intero danno subito da CP_4, dovendosi aggiungere le maggiori spese non previste per la scaricazione del carico danneggiato e quelle*

necessarie allo smaltimento dello stesso in Libia, ..omissis.. come meglio precisato nel prospetto che si produce (documento 13), che richiede tuttavia alcune precisazioni. Anzitutto delle voci indicate, quelle di cui ai punti 1.01, 1.02 e 1.3 corrispondono a spese già anticipate da CP_1 ed in particolare: - la somma di € 13.321 di cui alla voce 1.01 corrisponde alla fattura n. 375 di CP_1 (suo doc. 14)” cfr. pag. 6 della memoria difensiva n. 1 depositata da ^{Part} nel giudizio arbitrale, qui sub All. 8), ma, in quanto rimasto impagato da ^{Part}, è poi stato semplicemente detratto dai corrispettivi da versare a CP_1 (pag.43 ricorso incidentale per cassazione).

Tuttavia, l’appello svolto da CP_1 non involgeva la commisurazione del corrispettivo effettuata dagli arbitri pari ad euro 462.728,61 e la suddetta fattura 375 viene menzionata unicamente in premessa al punto 15 dell’atto di appello (pag.11) che però riguarda i danni liquidati a CP_4 .

Vi si legge: “Il Collegio Arbitrale, dopo avere respinto la domanda di risoluzione parziale del Contratto formulata da CP_4 (cfr. pag. 9 par. 8 All. A laddove è stato correttamente statuito che è “inaccoglibile la richiesta risoluzione parziale” e peraltro nemmeno “prospettabile una risoluzione totale del contratto”), e aver condannato comunque CP_4 a pagare a CP_1 l’importo dallo stesso dedotto nella propria domanda, pari ad € 476.029,41 al netto dell’importo di € 13.320,80 portato dalla fattura n. 375, ha invece liquidato il danno preteso da CP_4 (cfr. pag. 9 par. 9 All. A)”.

Il lodo in realtà liquida euro 462.728,61 al netto dell’importo portato dalla fattura 375 e non invece euro 476.029,41, effettuando, infine, la compensazione tra euro 462.728,61 oltre interessi per euro 48,05 quale corrispettivo dovuto a CP_1 e la somma liquidata a titolo di risarcimento in favore di CP_4 (punto 23 del lodo pag.20).

Sul punto in sede di impugnativa non è stata mossa alcuna censura e la sentenza cassata, nell’escludere qualsivoglia danno in favore di CP_4 , ha condannato al pagamento della somma individuata dagli arbitri a titolo di corrispettivo sulla quale, in quanto non oggetto di impugnativa, deve ritenersi essersi formato il giudicato interno sicchè le censure promosse per la prima volta con il ricorso incidentale e riproposte in sede di giudizio di rinvio sono inammissibili.

6.4. Oggetto del secondo motivo di ricorso incidentale di CP_1 (ritenuto assorbito e

riproposto in questa sede) è la liquidazione degli interessi legali sino alla data del sinistro come ritenuto dalla sentenza cassata invece che sino alla data del saldo in applicazione dell'art.1282 c.c. sulla base della considerazione per cui, una volta esclusa la compensazione con il credito risarcitorio di **CP_4**, il criterio del calcolo degli interessi “fino alla data del sinistro” (ossia sino alla data in cui il credito si sarebbe estinto per effetto della compensazione), come adottato nel lodo proprio in virtù della accertata compensazione tra crediti delle parti, non ha alcuna ragion d'essere e avrebbe dovuto calcolare i relativi interessi dalla data in cui sono sorti (ossia dalla data di scadenza delle rispettive fatture) fino alla data del saldo da parte di **Part**, atteso che gli interessi legali continuano necessariamente a maturare sino all'estinzione del credito per effetto del pagamento da parte di **Part**.

Evidenzia che il medesimo criterio di calcolo è stato richiesto da **Part** in relazione alla somma di € 148.993,00 domandata nella presente sede per i costi di trasferimento dei manufatti alla discarica, atteso che **Part** ha espressamente indicato gli interessi [...] dalla data del fatto dannoso (31/01/2015)” (data di decorrenza degli interessi sui costi menzionati sopra) “al saldo”, per cui non si vede la ragione per cui gli interessi sul credito di **CP_I** non dovrebbero maturare analogamente fino al saldo.

Secondo **Part** tale censura sarebbe inammissibile in quanto la ratio della decisione del collegio arbitrale deve rinvenirsi nel fatto che il credito di **Part** per risarcimento del danno era sorto nel momento in cui si è verificato il danno ed è perciò del tutto logico che gli interessi sul nolo non pagato, di ammontare inferiore al risarcimento liquidato, fossero fatti decorrere solo sino a tale data poiché da quel momento operava la compensazione. E se anche si volesse ritenere che la compensazione si è verificata non nel momento del danno bensì nel momento in cui è stato liquidato dal lodo il relativo risarcimento, si tratterebbe allora di errore su regole di diritto, non suscettibile di impugnazione a mente del terzo comma dell'art. 829 CPC, non essendovi stata alcuna disposizione delle parti in tal senso.

In effetti il lodo ha calcolato il corrispettivo dovuto a **CP_I** in euro 462.728,61 cui ha aggiunto gli interessi di euro 48,05 calcolati sino alla data del sinistro (totale euro 462.796,66) e poi ha compensato tale importo con la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, individuando un importo a credito pari ad euro 46.864,34 in

favore di **CP_4** che procedeva a liquidare “*oltre interessi al tasso legale e svalutazione dalla data dell’evento dannoso al giorno dell’effettivo pagamento come pe legge*”, tenuto conto che il credito a favore di **CP_4** costituiva un debito di valore.

L’impugnativa del lodo da parte di **CP_I** non contiene alcuna censura sul calcolo degli interessi effettuato nel lodo, salvo poi chiedere nelle conclusioni gli “*interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo e rivalutazione monetaria*”.

Quindi, il criterio di liquidazione degli interessi sino alla data del sinistro non può essere rimesso in discussione in questa sede.

Certo è che, dovendo rideterminare i rapporti di dare e avere tra le parti, come verrà illustrato meglio sub 7, la determinazione degli interessi, per la parte non coperta dal lodo, dovrà avvenire secondo i criteri ordinari di liquidazione dei debiti di valuta e di valore.

6.5. Il primo motivo di ricorso incidentale di **CP_I** (ritenuto assorbito e riproposto in questa sede) attiene alle competenze e spese del giudizio arbitrale che la Corte di Appello, pur nella totale soccombenza di **Part**, avrebbe liquidato facendo riferimento alla statuizione del lodo che però in quella sede aveva compensato le spese.

Tale motivo resta assorbito dalla regolamentazione ex novo delle spese da effettuare in questa sede in base all’esito complessivo del giudizio (cfr. sub 8).

7. Conclusivamente, va accertato che:

- il credito vantato da **Controparte_I** quale corrispettivo del trasporto effettuato è pari ad euro 462.796,66 (euro 462.728,61 + euro 48,05 quali interessi calcolati sino alla data del sinistro) calcolato alla data del sinistro così come accertato nel lodo (punto 23); su tale somma, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi, da calcolare sul capitale, dalla data del sinistro al pagamento;

- il credito vantato da **Parte_I** a titolo di risarcimento del danno è pari ad euro 148.993,00, alla data del lodo; su tale somma, trattandosi di debito di valore, andranno calcolati interessi e rivalutazione secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 1712 del 17.12.95) secondo la quale la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, ma dal “coacervo” del credito originario, devalutato alla data del sinistro (nella specie, 30/1/2015), via via rivalutato con periodicità annuale (alla data convenzionale del 31 dicembre di ciascun anno); al

momento del deposito della sentenza (nel nostro caso del lodo) l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce altresì interessi legali fino al pagamento.

Tra le due poste va operata poi la compensazione che, in astratto, determina un credito in favore di CP_1 .

Tuttavia, Part ha documentato (docc.4 e 5) di aver già effettuato il pagamento di euro 527.056,08 in esecuzione della sentenza di appello cassata.

Ne consegue che CP_1 dovrà essere condannata non al pagamento dell'intero importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno in favore di CP_4 ma di quanto ricevuto in eccedenza una volta operata la compensazione tra le due poste come sopra individuate.

8. In merito al regolamento delle spese processuali, va ricordato che nell'ipotesi di cassazione con rinvio, derivando la statuizione definitiva di merito dall'esito del giudizio conseguente alla cassazione, il governo delle spese dell'intero giudizio va determinato esclusivamente secondo il criterio della soccombenza, con riferimento unitario all'esito finale della causa e non già frazionatamente secondo l'esito delle sue varie fasi (v. da ultimo Cass. n. 13356 del 18/05/2021).

In considerazione della parziale soccombenza reciproca, dal momento che i motivi di impugnazione del lodo arbitrale proposti da CP_1 sono stati parzialmente disattesi e il ricorso per Cassazione proposto da Part parzialmente accolto, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.

Va detto che Part , nel dare esecuzione alla sentenza di appello cassata, ha pagato anche le spese di lodo e di lite, sicchè avrà diritto all'eccedenza eventualmente versata a fronte della compensazione delle spese decisa in questa sede.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, in parziale riforma della statuizione del lodo reso in data 27.11.2017 dal Collegio Arbitrale formato dai Sigg.ri Avv. Prof. Pierangelo Celle, Avv. Prof. Giorgetta Maria Boi, Avv. Maurizio Orione, così statuisce:

1. Accerta e dichiara che Parte_1 è tenuta a corrispondere a CP_1

- Controparte_1* la somma di euro 462.796,66 oltre interessi da calcolarsi sul capitale, pari a € 462.728,61, dalla data del sinistro al saldo.
2. Accerta e dichiara che *Controparte_1* è tenuta a corrispondere a *Parte_1* la somma di euro 148.993,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla pronuncia del lodo al saldo ed oltre agli interessi da calcolare sulla somma di euro 148.993,00 come devalutata al 30/01/2015 e rivalutata di anno in anno sino alla pronuncia del lodo.
 3. Dando atto che *Parte_1* ha pagato a *Controparte_1* l'importo di euro 527.056,08, operata la compensazione tra le poste come determinate sub 1 e 2, condanna *Controparte_1* alla restituzione dell'eccedenza oltre interessi dalla data del pagamento alla restituzione.
 4. Spese di arbitrato e di lite di tutti i gradi di giudizio integralmente compensate con diritto alla restituzione per l'eccedenza eventualmente versata.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 21.10.2025

Il Consigliere estensore

Elena Garbo

Il Presidente

Caterina Passarelli